Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 244 DEL 9 OTTOBRE 1959:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 7 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere.

Elenco n. 8 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere.

Elenco n. 9 delle revoche di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte di ufficio ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(2638-2891-2961)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 801.

Suddivisione in due separati servizi del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato e separazione amministrativa dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato dal Servizio del personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Servizio personale ed affari generali delle Ferrovie dello Stato è diviso in due separati Servizi denominati rispettivamente: « Servizio del personale » e « Servizio affari generali », facenti parte dei servizi della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

L'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato, alle dipendenze del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, unitamente alla attuazione dei suoi compiti istituzionali, svolge tutte le funzioni amministrative ad esso pertinenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1959, n. 802.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 22 agosto 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 16. — VILLA

Repertorio n. 136

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di « microbiologia »

L'anno millenovecentocinquantanove, questo giorno ventidue del mese di agosto, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Università al civico n. 12, dinanzi a me Albino Arduini, nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo della Università degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, registro settimo e alla presenza dei signori:

dott Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926 e il sig Ugo Anguinetti, nato a Cortile San Martino (Parma) il 9 marzo 1912,

testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori:

prof Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Parma, a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1959 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

e

prof Giovanni Poli, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 6 novembre 1909 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di commissario prefettizio degli Ospedali riuniti di Parma in conformità alla deliberazione commissariale in data 14 luglio 1959 approvata dalla autorità tutoria in data 25 luglio 1959, n 19509 Div 5ª, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

ed assistito dal vice direttore amministrativo dell'ente dottor Pier Luigi Dall'Aglio, nato a Parma il 15 novembre 1908,

premesso

che l'art 27 dello statuto dell'Università degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della « microbiologia » il quale a norma del vigente ordinamento didattico è obbligatorio per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia,

che a conclusione di precedenti intese gli Ospedali riuniti di Parma con la sopracitata deliberazione sono venuti nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di microbiologia,

che la Facoltà di medicina e chirurgia il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 14 luglio 1959, e 25 giugno 1959, che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante sotto le lettere *C*), *D*) e *A*) già citate, hanno deliberato nel l'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma,

mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue

Art 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma, sarà istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà, ai sensi dell'art 63, comma secondo, e dell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della « microbiologia ».

Art. 2.

Gli Ospedali riuniti di Parma si obbligano a versare alla Università degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di microbiologia di cui all'art 1, il necessario contributo annuo di L 3.000.000 (tremilioni) per il periodo di venti anni consecutivi di cui al successivo art 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione del Laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali stessi.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di tre milioni risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di microbiologia, gli Ospedali riuniti di Parma, verseranno annualmente all'Università, in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art 4.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600 000 (seicentomila) annue pari al 20 % sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione del servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Parma in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di microbiologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Parma verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma di L 600 000 (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Teosro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Parma del professore titolare della cattedra di microbiologia e si intenderà tacitamente prorogata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima dalla sua ultima scadenza

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi,

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione;

d) se venga a cessare per qualsiasi causa la direzione gratuita del Laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali riuniti di Parma ad opera del titolare della cattedra di microbiologia

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di microbiologia si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Parma sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in un unico esemplare

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che ne disporta la approvazione e istituirà il posto di ruolo.

A richiesta io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. 3 di carta e in complessive pagine 7 e parte dell'ottava e stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi che da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

F.to

Giovanni POLI
Gian Carlo VENTURINI
Pier Luigi DALL'AGLIO
Gian Paolo USBERTI
Ugo ANGHINETTI
Albino ARDUINI

Registrato a Parma il 24 agosto 1959 al n. 431, vol. 345, mod. I.

Esatte lire *gratis* - *f.to* BARBATO

p. c. c. *Il segretario*: Gian Paolo USBERTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 803.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Brescia.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Brescia, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 804.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Genova.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Genova, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 805.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Fondazione Morello », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Fondazione Morello », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico con modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 31 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1959, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 353, con il quale fu stabilito in nove unità il contingente dei salariati temporanei comuni (3ª categoria) da mantenere in servizio durante l'esercizio 1957-58 per esigenze della Direzione generale del demanio;

Ritenuta la necessità di ridurre detto contingente per il corrente esercizio finanziario 1958-59, in quanto due elementi, in attività di servizio presso la Tenuta di San Rossore, sono cessati di far parte del contingente medesimo perchè licenziati dal 1° aprile 1958 in applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 12 febbraio 1958, n. 46;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei comuni (3ª categoria) in servizio presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, è stabilito per il corrente esercizio finanziario 1958-59, nel numero di sette unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1959
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 286

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1959.

Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Urbino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3338, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 7 giugno 1955 e 28 maggio 1959, si è operato il concentramento nell'Archivio notarile distrettuale di Pesaro degli atti dell'ultimo centennio conservati nell'Archivio notarile sussidiario di Urbino;

Che in data 1° agosto 1957 e 30 giugno 1959, sono stati versati all'Archivio di Stato di Urbino gli atti antichi del predetto Archivio notarile sussidiario;

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Urbino cessa a decorrere dal 1° luglio 1959.

Roma, addì 1° settembre 1959

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Registro n. 8, foglio n. 77

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con decreto in data 23 novembre 1939, e modificato con decreti in data 28 aprile 1945, 30 maggio 1947 e 2 gennaio 1953;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 luglio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55 e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in conformità dei rispettivi testi allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

I consiglieri sono nominati:

a) due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara;

b) due dall'Amministrazione comunale di Loreto Aprutino;

c) uno dall'Amministrazione comunale di Pescara;

d) uno dall'Amministrazione provinciale di Pescara;

e) uno dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi.

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative delle varie attività economiche e professionali della Città e della Provincia e fra gli esperti in materie economiche e finanziarie.

Le nomine dei consiglieri, di competenza degli Enti sopra indicati, non comportano rappresentanza degli Enti stessi in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, ne i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari o, fino al secondo grado incluso, degli impiegati della Cassa, nonchè coloro che si trovino negli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto o, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

Nel caso di totale ricostituzione del Consiglio, nel primo triennio la scadenza sarà determinata dal sorteggio.

I membri scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori; quelli nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Istituto.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia nella stessa giornata.

Art. 10.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa. Particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico o di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici della Cassa e dei servizi ad essa aggregati, nonchè sull'adesione alle organizzazioni di categoria e sui conseguenti impegni relativi al trattamento economico e giuridico del personale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge;

5) sugli organici, sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, sui licenziamenti del personale, sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale stesso, secondo le norme regolatrici del rapporto di lavoro;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esso;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato, e sul compenso da corrispondersi ai sindaci, osservate le disposizioni vigenti in materia;
9) sui conti consuntivi annui;
10) sull'apertura e chiusura di dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni,
11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;
12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,
13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;
14) sull'acquisto e sulla vendita degli immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni sia attive che passive,
15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,
16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive,
17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,
18) sulle operazioni di cui all'art 44;
19) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione. limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;
20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando il credito non sia completamente estinto;
21) sulle transazioni,
22) sulle partecipazioni ad Istituti, Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso d'urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Per la validità delle deliberazioni previste al punto 19) dell'art 10 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno metà dei consiglieri in carica

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

TITOLO III

COMITATO

Art 13.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno metà dei consiglieri in carica si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione e del direttore generale

Presiede l'adunanza il presidente che lo costituisce.

Con la stessa maggioranza prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione del Comitato.

Art. 15.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente o uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per gli avvisi di convocazione, nonchè per la tenuta dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 11.

TITOLO IV

PRESIDENTE

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio e del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, o alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente ed in assenza, o in caso di impedimento di questi, l'amministratore più anziano o il consigliere all'uopo delegato dal Consiglio

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17.

Presso la Cassa di risparmio funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e delle altre norme pure vigenti in materia

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Loreto Aprutino e due dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto per gli amministratori

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a tutte le riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sarà corrisposto un compenso da fissarsi dal Consiglio di amministrazione tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia

I sindaci, in ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro Predecessori.

TITOLO VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 18.

Il direttore generale:

a) assiste, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, o fa parte, con voto deliberativo, del Comitato e delle Commissioni consultive previste al n. 7) dell'art. 10,

b) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed in genere tutti gli atti e documenti relativi alla ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente,

e) è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il parere del presidente, da sede a sede. Deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale,

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art 10, alle decisioni del presidente nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza.

g) può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare la firma abbinata o disgiunta a funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

h) predisporre il bilancio di ogni esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale medesimo.

TITOLO VIII
DEPOSITI

Art. 21.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art 22.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi,

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art 23.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 28.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 29.

I libretti debbono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 31.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Per i risparmi nominativi, costituisce titolo di scarico anche il pagamento di imposte, tasse, tributi in genere, canoni ecc. effettuate dalla Cassa per incarico del depositante.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, quando si verifichi la distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di importo non superiore a quello per il quale le vigenti disposizioni di legge lasciano facoltà al Consiglio di prescindere dalla ordinaria procedura di ammortamento, il Consiglio stesso stabilirà sotto quali condizioni o contro quali garanzie si procederà alla emissione di duplicati.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 33.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme e degli usi vigenti in materia circa i termini di preavviso

Il direttore generale potrà concedere l'immediato rimborso delle somme richieste, applicando però, per i giorni di mancato preavviso la corrispondente perdita di valuta.

Depositi in conto corrente

Art. 43.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegni ed eccezionalmente mediante ordini scritti di utilizzo

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Il direttore generale può procedere su richiesta del correntista, al rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IX
IMPIEGHI

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti.

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi dei titoli di cui alla lettera a);

d) in operazioni cambiarie,

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa,

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, e dai titoli di cui alla lettera a), o da cambiali o da fidejussioni o, eccezionalmente, nei casi e con le limitazioni di cui all'art 46, assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio, di credito peschereccio, di credito artigiano in conformità delle leggi vigenti e previo ottenimento dell'occorrente autorizzazione ai sensi delle leggi medesime;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, Esattoria o Tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, e note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

p) in acquisto di immobili, nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito, di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituti di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle modalità e limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza.

Art. 46.

Le cambiali ed ogni titolo di credito all'ordine devono avere almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali ed i titoli di credito all'ordine possono avere una sola firma quando siano garantiti da ipoteca o da pegno regolarmente costituiti o da altro diritto reale o da cessioni di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, le loro Aziende dipendenti ed ogni altro Ente o pubblica Amministrazione. La cessione deve essere regolarmente notificata all'Amministrazione debitrice.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai quattro mesi. Quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario e quelle assistite da privilegio su merci e su macchinari potranno avere la scadenza massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione od, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Il fido ordinario da concedersi ad una stessa persona, ditta o Ente dovrà di regola essere contenuto entro il limite stabilito dalla legge. Il Consiglio, però, ha facoltà di chiedere agli Organi preposti alla vigilanza le deroghe previste dalla legge stessa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ipotecari e per le aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca inscritta a garanzia di crediti cambiari resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione dei crediti stessi anche se fossero state concesse rinnovazioni delle cambiali con o senza decurtazioni.

Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte ed enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e tratte non accettate, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di L. 3.000.000 (tremilioni) per ogni obbligato, e ciò salva eventuale deroga da richiedersi preventivamente, in casi particolari ai superiori Organi di vigilanza.

La somma complessiva impiegata nelle operazioni di cui nel presente comma non potrà eccedere il 6 % (sei per cento) dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

Le aperture di credito in conto corrente avranno la durata massima di dodici mesi, salva la facoltà della Cassa di accordare eventuali proroghe.

Art. 47.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati tutti o per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto della Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 48.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni, ed eccezionalmente di quindici anni.

La durata dei conti correnti ipotecari non potrà superare i cinque anni e il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

In casi eccezionali, la durata di questi ultimi potrà essere prorogata per altri cinque anni.

Per quanto riguarda le garanzie valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il quindici per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 49.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti ed Enti, non deve eccedere il venti per cento dei capitali amministrati dalla Cassa. Le partecipazioni non devono comunque superare il cinque per cento.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

Le modalità, le condizioni, le norme generali, statutarie e regolamentari che disciplinano le operazioni, i conti ed i servizi si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con la Cassa.

TITOLO X

OPERAZIONI VARIE

Art. 53.

La Cassa con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale, servizi di esattoria e di tesoreria o cassa di Comuni o Consorzi, nonchè di altri Enti, Società, Istituzioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito;

c) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse tributi in genere, canoni ecc. previa copertura totale;

d) effettuare, per conto di terzi, operazioni di incasso con le opportune garanzie e di pagamento previa copertura totale,

e) eseguire operazioni di cambio di valuta e divise estere in conformità delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione dei competenti Organi,

f) eseguire, per conto di terzi, previa copertura, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori,

g) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti, a favore di ditte e persone di notoria solvibilità e serietà, con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti,

h) gestire ed amministrare patrimoni nei limiti consentiti dalla legge,

i) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto,

l) contrarre anticipazioni e riporti passivi,

m) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

n) cedere i propri crediti,

o) compiere, infine, operazioni che per legge venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio espressamente in deroga agli statuti

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XI

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art 55.

Ciascun esercizio si chiude al trentun dicembre di ogni anno Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circo stanziato dell'anno precedente

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo approva il bilancio e destina gli utili.

Art 56.

Fino a quando i fondi di riserva della Cassa non siano giunti e non si mantengano uguali almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti di ciascun esercizio devono essere destinati per almeno i sette decimi all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale, e per gli altri tre decimi ad erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità Uno di questi tre decimi, dovrà essere destinato in beneficenza all'asilo infantile del comune di Loreto Aprutino, od alle altre opere di beneficenza e di pubblica utilità dello stesso Comune Quando, invece, i fondi di riserva della Cassa abbiano raggiunto e si mantengano uguali almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, la quota degli utili netti da destinare ad erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità può essere elevata sino ai cinque decimi

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5285)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1959.

Proroga al 30 giugno 1960 della delega al Presidente della Giunta regionale sarda ad esercitare talune funzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione di detto statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 185; 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 11, foglio n. 4; 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, registro n. 11, foglio n. 385; 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 220; 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 362; 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n. 24, foglio n. 9; 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1957, registro n. 17, foglio n. 84; 17 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 77; con i quali tale delega venne conferita per gli esercizi finanziari dal 1951 52 al 1958 59;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la delega fino al 30 giugno 1960;

Decreta:

E' prorogata, fino al 30 giugno 1960, la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda, con i decreti Ministeriali di cui alle premesse, per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, in relazione alle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º ottobre 1959
Registro n 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 346 — PALADINI

(5512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 1º marzo 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Ravenna succursale n 3, in collegamento con l'Ufficio telegrafico principale di Ravenna

(5447)

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Danta (Belluno), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Santo Stefano di Cadore, mediante il circuito distinto con il n. 4711.

(5405)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Ridanna (Bolzano), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Vipiteno, mediante il circuito distinto con il n. 4595.

(5406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrale

Unica pubblicazione. Avviso n. 11

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrale, relativi ai certificati qui appresso descritti intestati a Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio domiciliato in Cosenza Vincolati per dote.

1 Prestito Redimibile 3,50 % - 1934 n. 155215 di L. 2000, capitale nominale.
cedola n 48 di scadenza 1° luglio 1958;
cedola n 49 di scadenza 1° gennaio 1959;
cedola n 50 di scadenza 1° luglio 1959.

2. Rendita 5 % - 1935 n 56349 di L 3400, capitale nominale.
n 56350 di L 1900, capitale nominale.
cedola n 46 di scadenza 1° luglio 1958,
cedola n 47 di scadenza 1° gennaio 1959;
cedola n 48 di scadenza 1° luglio 1959.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5517)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(*1ª pubblicazione*). Avviso n. 10.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'articolo 230 del regolamento generale sul Debito pubblico è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 162795 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/8627941 al 7/8627950) . . di L. 50.000
» 162796 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/8627951 al 7/8627960) . . » » 50.000
» 162797 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/8627961 al 7/8627970) . » » 50.000
» 302994 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/6059861 al 7/6059880) . . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Udine e denunciati smarriti dal sig Lugatti Aaedi, nato a Palmanova il 14 ottobre 1908 e domiciliato in Udine, via Nicolò Lionello num 8

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(5518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,625	620,62	620,62	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60
$ Can.	654,58	654 —	654,25	654,25	654,40	654,25	654,25	645,20	654,25	654 25
Fr Sv.	143,25	143,25	143,29	143 28	143,28	143,24	143 27	143,27	143 24	143,26
Kr D.	90 02	90,03	90,08	90 075	90,05	90 04	90,095	90,04	90,04	90 04
Kr N.	87,05	87 04	87 055	87 07	87,03	87 03	87,06	87 —	87 03	87 —
Kr Sv.	120,03	120,02	120 —	120,005	120 —	120 —	120 —	120 —	120,01	120 —
Fol.	164 60	164,45	164,475	164 46	164,40	146,60	164,47	164 61	164,61	164,60
Fr B.	12,41	12 417	12,4175	12,41875	12 415	12,41	12 41875	12 41	12 41	12 4175
Fr Fr.	126,46	126,43	126,46	126,45	126,40	126,45	126,42	126,48	126,46	126 45
Lst.	1739,50	1741 —	1741 35	1741 —	1740,75	1739,80	1741,25	1739 70	1739,80	1741 —
Dm. occ.	148 48	148,46	148,47	148,47	148,45	148,45	148 46	148,49	148 50	148 45
Scell. Austr	24,05	24,045	24,05	24,05	24 —	24,05	24,04875	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli dell'8 ottobre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	70,50
Id 3,50 % 1902	70 —
Id. 5 % 1935	101,525
Redimibile 3,50 % 1934	92,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 05
Id. 5 % 1936	99,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100 725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	654,25
1 Franco svizzero	143,275
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87 065
1 Corona svedese	120,002
1 Fiorino olandese	164,465
1 Franco belga	12 419
100 Franchi francesi	126 435
1 Lira sterlina	1741 125
1 Marco germanico	148,465
1 Scellino austriaco	24,049

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami e per titoli ad otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali numero P.A G. 41 1 San /11 9502 in data 30 giugno 1959;

Sentito il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, da assegnare ai Laboratori di psicologia applicata dell'Azienda stessa.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 8 luglio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1959
Registro n. 36 *Trasporti, foglio n* 1. — PANDOLFO

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova da assegnare ai Laboratori di psicologia applicata dell'Azienda.

1 — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti

a) del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,

b) di un'attestazione ufficiale il servizio prestato per almeno due anni consecutivi in qualità di assistente ordinario o incaricato o straordinario o volontario presso una cattedra universitaria di psicologia, ovvero in qualità di collaboratore dell'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche o di un centro non universitario di psicologia applicata alle dipendenze dello Stato o delle Province o dei Comuni

L'attestazione di cui al comma b) non è richiesta per gli aspiranti che, in psicologia o branche di essa, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza od un diploma di specializzazione o di perfezionamento rilasciato da Università governativa o libera.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2 — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata è redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato B.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo di cui al punto 1 sub-a),

il possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1 sub b) o di uno di quelli di cui all'ultimo capoverso del detto punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Il candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve aver oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato·

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine,

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di età è elevato fino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — *I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.*

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

4. — I concorrenti che intendano sostenere uno o più degli esami facoltativi contemplati al punto D) del programma di esame, debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, *ad esclusione di altri*, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio,

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale,

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

6. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

7. — Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento degli esami facoltativi indicati al punto D) del programma di esame, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, competenti funzionari o sanitari fiduciari dell'Azienda o docenti universitari.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Gli esami obbligatori saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui l'allegato 1.

Agli esami facoltativi di cui al punto D) dell'allegato 1, saranno sottoposti soltanto i concorrenti ammessi alla prova pratica obbligatoria.

Di ciascun esame facoltativo sarà tenuto conto soltanto se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore alla metà dei punti disponibili per l'esame stesso.

Per tale votazione, la Commissione disporrà di:

tre punti per l'esame pratico elettroencefalografico;

due punti per l'esame pratico antropometrico;

quattro punti per l'esame pratico di statistica psicometrica;

un punto per ciascuna delle lingue estere.

9. — Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
prova orale	» 10
prova pratica	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica obbligatoria i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova orale.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica obbligatoria, avranno riportato almeno sei punti su 10.

10. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, *non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito*, il certificato delle classificazioni ottenute negli esami sostenuti durante gli anni accademici e in quello finale di laurea nonchè i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, i cui criteri di valutazione sono specificati all'allegato *A*, la Commissione disporrà di:

1 punto per la media dei voti riportati negli esami universitari per il conseguimento della laurea. saranno valutate solo le medie non inferiori a 24/30,

4 punti per il complesso dei titoli di merito scientifici e pratici inerenti alla psicologia.

11. — La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto ottenuto nella prova orale, il punto riportato nella prova pratica obbligatoria, il punto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il punto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voto saranno preferiti, nell'ordine che segue
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio,
e) gli orfani di guerra,
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento,
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3),
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero de figli,
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni d legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

12 — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Azienda a far pervenire, *non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto*, i seguenti documenti·

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma,

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, nonchè un certificato attestante il possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1 sub b) o di uno di quelli di cui al l'ultimo capoverso del detto punto 1,

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale su carta bollata da L 200;

d) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100;

e) certificato, su carta bollata da L 100, comprovante ch il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato, su carta da bollo da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici,

g) documento militare

ufficiali in congedo ed in servizio· estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata al le armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni. estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi)· estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei document militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, *nei termini*, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere c), e) ed f) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere d), e) ed f), possono essere contenute in unico documento

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti, dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, *nel suindicato termine di 30 giorni*, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nonchè il titolo attestante il possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1 sub-b) o di uno di quelli di cui all'ultimo capoverso del detto punto 1 del presente bando ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti

13 — I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria Tassa per visita medica Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. San 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione, a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire, all'ufficio che ha disposto la prima visita, domanda in carta legale corredata da certificato medico

Le domande di cui trattasi unitamente al mod San 6, al certificato medico prodotto dall'interessato ed agli altri eventuali documenti attinenti la visita medica, dovranno essere trasmessi al Servizio personale il quale, se la visita viene concessa in conformità al parere del Servizio sanitario, invita gli interessati per l'effettuazione dell'accertamento superiore

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, *i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale non scaduto di validità, specificati al precedente punto 5.*

14 — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio in prova.

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

15. — I vincitori del concorso saranno assegnati ai Laboratori di psicologia applicata ai quali l'Azienda riterrà di destinarli in relazione alle esigenze del servizio. Essi, però, oltre ai compiti specifici inerenti alla psicologia applicata dovranno, tutte le volte che ne saranno richiesti, dare anche le altre prestazioni alle quali sono tenuti i funzionari medici di ruolo dell'Azienda stessa.

16. — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 8 luglio 1959

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

1. Panorama dello sviluppo storico della psicologia scientifica, e oggetto della psicologia moderna.

2. Fondamenti dei principali indirizzi teorici odierni della psicologia.

3. Classificazione delle forme di psicologia scientifica e loro campi di studio.

4. Nozione e campi di studio della psicologia applicata. Psicologia applicata e psicotecnica.

5. Psicologia sociale, collettiva, di gruppo: nozioni, problemi, indirizzi teorici e metodologici, e loro utilizzazione in psicologia applicata - Le relazioni umane.

6. Caratteri generali del metodo scientifico - Classificazione dei metodi d'indagine in psicologia.

7. Metodo scientifico e misura - Il problema della misura in psicologia - Nozione di misura, scale di misura, tipi di misura in psicologia - Nozione di psicometria.

8. Metodologia statistica applicata alla ricerca psicologica: concetti, problemi, procedimenti elaborativi fondamentali di statistica generale e di statistica psicometrica.

9. Caratteristiche fondamentali del metodo sperimentale in psicologia. Forme del metodo sperimentale in psicologia.

10. Problemi e procedimenti metodologici della psicologia differenziale con particolare riguardo:

a) all'indagine dei fattori delle differenze interindividuali o delle differenze tra gruppi;

b) al problema tipologico;

c) ai metodi psicometrici considerati nelle loro forme (tests, questionari, rating scales, etc.) e nelle loro caratteristiche generali;

d) allo studio delle modificazioni psicologiche delle età evolutive e di quelle involutive; metodi longitudinali e trasversali.

11. La psicologia clinica dal punto di vista metodologico (indagine psicobiologica, indagine anamnestica personale e ambientale, intervista e colloquio, indagine psicometrica, etc.) e dal punto di vista del trattamento (trattamenti psicopedagogici, psicoterapici, etc.). Rapporti tra psicoanalisi e psicologia clinica. Settori e forme della psicologia clinica in psicologia normale (lavoro e scelta professionale, etc.) e nei disturbi della personalità, della condotta, dei rapporti interindividuali.

12. La personalità: *a)* nozioni e punti di vista teorici nello studio della personalità, *b)* strutture, funzioni, dinamismi della personalità, *c)* livelli coscienti, subcoscienti, incoscienti, *d)* eredità e maturazione, ambiente ed esperienza nella formazione della personalità.

13. Tests o reattivi di livello o efficienza, e di personalità: classificazione e caratteristiche. Ipotesi di lavoro e criteri sperimentali nella costruzione dei tests. Definizione e controllo delle qualità metrologiche fondamentali dei tests. Fasi e norme d'applicazione dei tests, dalla somministrazione alla valutazione.

14. Problemi e procedimenti generali d'indagine psicofisiologica. Strutture e funzioni neurologiche, sensoriali endocrine, vegetative, motorie nel loro interesse psicologico. Il metodo comparativo in psicofisiologia. Rapporti tra psicofisiologia e medicina psicosomatica. Problemi generali di psicofisiologia del lavoro.

15. Nozione, problemi, metodi generali dell'orientamento professionale e della selezione professionale.

16. I fattori soggettivi e oggettivi del rendimento lavorativo: attitudini, capacità, interessi professionali, incentivi, caratteristiche dell'ambiente lavorativo sociale e fisico, caratteristiche dei dispositivi di lavoro. Problemi generali dell'adattamento dell'ambiente di lavoro all'uomo (« human engineering »): l'organizzazione scientifica del lavoro. L'esame del rendimento lavorativo.

17. Infortuni lavorativi e loro fattori individuali e ambientali, psicologici e tecnologici. L'infortunio su strada e l'idoneità psicofisica alla guida dei veicoli rapidi. Prevenzione dell'infortunio (prevenzione psicologica e tecnica). Richiami di medicina legale e assicurativa in rapporto all'infortunio.

18. Compiti e criteri psicologici e psicofisiologici della riabilitazione e del riadattamento lavorativo del minorato fisico e dell'invalido del lavoro.

19. Psicopatologia del lavoro. Igiene mentale generale e del lavoro. Servizio sociale in rapporto al lavoro.

A) *Esami scritti obbligatori:*

1) tema di psicologia generale, differenziale, sociale su di un argomento compreso nella materia di cui ai punti 5, 10-*a*, 10-*b*, 12 del programma d'esame;

2) tema di metodologia psicologica e di psicologia applicata su di un argomento compreso nella materia di cui ai punti 4, 7, 9, 10-*c*, 10-*d*, 11, 13, 15, 16, 17, 18, del programma;

3) risposte a quesiti vari di psicologia generale, differenziale, sociale, applicata e metodologica, tratti dall'intero programma.

B) *Esame orale obbligatorio*: su argomenti tratti dall'intero programma.

C) *Prova pratica obbligatoria*: valutazione e interpretazione di un protocollo di un test di livello per adulti o di un test o questionario di personalità.

D) *Esami facoltativi:*

1) esame pratico elettroencefalografico e interpretazione del reperto;

2) esame pratico antropometrico e interpretazione dei reperti;

3) esame pratico di elaborazione statistica d'interesse psicometrico;

4) lingue estere (francese, inglese, tedesca):

a) traduzione in italiano, per iscritto e senza dizionario, di un brano di una pubblicazione psicologica redatta nella o nelle lingue prescelte;

b) conversazione.

Criteri di valutazione dei titoli di merito

A) Per la media dei voti riportati agli esami universitari (massimo punti 1):

media di 30/30	punti	1 —
media da 29/30 a 29,9/30	»	0,85
media da 28/30 a 28,9/30	»	0,70
media da 27/30 a 27,9/30	»	0,55
media da 26/30 a 26,9/30	»	0,40
media da 25/30 a 25,9/30	»	0,25
media da 24/30 a 24,9/30	»	0,10

B) Per il complesso dei titoli di merito scientifici e pratici inerenti alla psicologia, tutti cumulabili tra loro (massimo punti 4):

per servizio prestato in qualità di:

professore incaricato di psicologia (o sue branche) presso Università governative o libere: fino a 0,37;

aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di psicologia (o sue branche): fino a 0,37;

assistente ordinario presso una cattedra universitaria di psicologia (o sue branche): fino a 0,30;

assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di psicologia (o sue branche): fino a 0,23;

assistente volontario presso una cattedra universitaria di psicologia (o sue branche) fino a 0,17,

ricercatore di ruolo presso l'Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche· fino a 0 30.

ricercatore non di ruolo presso l Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche fino a 0 23,

collaboratore di un centro non universitario di psicologia applicata alle dipendenze dello Stato o delle Provincie o dei Comuni fino a 0,15,

psicologo presso centri o laboratori appartenenti ad enti che non rientrino nelle categorie sopra indicate fino a 0,10

per abilitazione alla libera docenza in psicologia (o sue branche) (non compresa la valutazione delle pubblicazioni, da farsi a parte)· fino a 0 37;

per diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia (o sue branche), conseguito presso Università governative o libere: fino a 0,30,

per frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento in psicologia (o sue branche), di durata non inferiore a 6 mesi, con esami finali superati· fino a 0,10;

per idoneità conseguita in precedenti concorsi attinenti la psicologia (o sue branche). fino a 0 20.

per pubblicazioni attinenti la psicologia (o sue branche): fino a 0 50,

per eventuali altri titoli non compresi tra quelli sopra indicati: fino a 0,33.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato il (2) . . . . . . a . (Prov. . .) presa conoscenza dell'avviso programma in data 8 luglio 1959 per il concorso a otto posti di ispettore in prova domanda di parteciparvi. dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3)

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di (. . . . .) in data

di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione;

di essere in possesso di uno dei requisti di cui al punto 1 sub-*b*) o di uno di quelli di cui all'ultimo capoverso del detto punto 1 (indicare quale);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5) . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile).

Data . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti.

(3) Chi vorrà sostenere uno o più degli esami facoltativi contemplati al punto D) del programma di esame, dovrà aggiungere sulla domanda, la relativa richiesta.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato la data e le località relative

(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(5416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1959-60

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art 19 della legge 9 agosto 1954. n 645;

Veduto il decreto interministeriale 22 agosto 1956 concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per l'anno scolastico 1959-60 borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a L 500 000 000 così suddivisa.

a) L. 263 360 000 da destinare a borse di studio per alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L 30 000,

b) L 236 640 000 da destinare a borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di lire 60 000

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a lire 60 000 e a L 90 000 quando sussista un effettivo e particolare disagio di alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola

L'assegnazione delle borse ha luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art 2 Nella tabella annessa al presente decreto è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole ad indirizzo tecnico deve essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli istituti ad indirizzo tecnico e professionale deve essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, nella Provincia, per le borse di studio degli alunni degli istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle scuole e degli istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione dell'anno scolastico 1958-59 il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto Il voto di educazione fisica, quello di condotta e quelli delle materie facoltative non sono computabili ai fini della media.

Limitatamente agli alunni degli istituti magistrali, per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al capo d'istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, corredata dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) ultima cartella di pagamento relativa all'imposta di famiglia Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta tale condizione deve essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito, i documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate devono pervenire agli istituti frequentati dai concorrenti entro il 15 novembre 1959

Art 4

La Commissione giudicatrice, dopo aver accertato nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art 2, compila, per ognuno dei due gruppi di concorrenti, le relative graduatorie, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta

Nei casi di grave indigenza la Commissione può assegnare fino a un massimo di 5 punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi

A parità di merito tra due o più concorrenti la Commissione da la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio, o, in mancanza di tale requisito, a colui che a suo giudizio, presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguito, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente il maggior numero di figli a carico

L'aggiudicazione delle borse è disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di istituti e scuole

Le borse sono conferite nella misura di L 30 000 per le scuole di grado inferiore e di L 60 000 per gli istituti e scuole di grado superiore Tale misura può essere rispettivamente elevata a L 60 000 e L. 90 000 qualora la residenza dell'alunno o della sua famiglia in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola provochi un disagio effettivo e particolare.

Art 5

Ciascuna borsa sarà erogata in due rate di uguale misura, una entro il 31 gennaio 1960 e l'altra entro il 10 aprile 1960

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera c) dell'art 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n 653, oppure abbandoni gli studi.

Roma addì 5 ottobre 1959

Il Ministro: MEDICI

(5509)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, n 24173, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1959, registro n 3, foglio n. 118, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 47 del 24 febbraio 1959, con il quale è stato bandito un concorso a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova,

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice,

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il sopraripetuto concorso a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova, è costituita come segue.

Presidente.

Batini dott ing Curzio, ispettore generale del Genio civile

Membri

Guidi dott ing Filippo, ingegnere capo del Genio civile;

Tecchia dott. ing. Michele, ingegnere superiore del Genio civile,

Lotrionte prof. Innocenzo, ordinario di agronomia ed estimo presso l'Istituto tecnico « L. Da Vinci »,

Salvatore prof Rocco, ordinario di topografia presso l'Istituto tecnico « Q. Sella ».

Segretario:

Turetta dott Aezio, direttore di sezione A. C.

Roma, addì 27 agosto 1959

Il Ministro. TOGNI

(5522)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Nel supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro del 30 settembre 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 9 giugno 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 20 novembre 1957

(5519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si da notizia che il supplemento straordinario n 1 al Bollettino ufficiale n 9 del mese di settembre 1959 del Ministero delle finanze, pubblica in data 24 settembre 1959 il decreto Ministeriale 31 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1959, registro n 21 Finanze, foglio n. 18, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 40 del 15 febbraio 1958.

(5521)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.